



TRIBUNALE DI BARI
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 15152/2022 R.G. e

PROMOSSA DA

Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sergio Vassalli;

attore

CONTRO

CP_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Deflorio;

convenuta

all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.

Per l'attore **Parte_1**

(in sede di atto di citazione):

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: **IN VIA PRELIMINARE:** - disporre l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo n. 2284/22 R.G. del Tribunale di Bari relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; **IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO** a) accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del diritto di godimento e di uso esclusivo della casa ex coniugale posta in Comune di Noicattaro (Ba), via San Francesco n.27, con gli arredi ivi esistenti, attribuito alla sig.ra **CP_1** in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale n. 7621/2006 R.g. e n. 8912 Cron. emesso dal Tribunale di Bari in data 31 ottobre 2006 e depositato in cancelleria in data 2 novembre 2006, stante quanto disposto nella sentenza n. 6024/'21 R.g. emessa dal Tribunale di Bari in data 28 settembre 2021 che ha, tra l'altro, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza più prevedere l'assegnazione del suddetto diritto di godimento e di uso esclusivo e per l'effetto ordinarsi alla sig.ra **CP_1** di immettere nel compossesso di detto immobile l'odierno attore sig. **Pt_1** [...] nella sua qualità di co-usufruttuario; b) accertare e dichiarare l'avvenuto compimento di atti costituenti abuso del diritto da parte della sig.ra **CP_1**, per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto: - pronunciarsi ai sensi dell'art.1015, 1° comma c.c. la cessazione del diritto di co-usufrutto in ragione di un mezzo intestato alla sig.ra **CP_1** medesima in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 25 giugno 2001, citato in narrativa, e dichiararsi l'operatività a favore dell'odierno attore (titolare della restante quota di co-usufrutto) del diritto di accrescimento costituito nell'atto di compravendita medesimo e per l'effetto ordinarsi alla sig.ra **CP_1** di

*immettere nel possesso esclusivo del suddetto immobile l'attore sig. **Parte_1** nella sua qualità di usufruttuario esclusivo; - in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1015, 1° comma c.c., pronunciarsi i provvedimenti di cui all'art. 1015, 2° comma c.c. ovvero ordinarsi che la convenuta sig.ra **CP_1** [...] dia idonea garanzia e/o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese della medesima e/o anche dati in possesso alle nude proprietarie con l'obbligo di pagare annualmente ai titolari del diritto di usufrutto una somma determinata; c) in ogni caso accertare e dichiarare che la sig.ra **CP_1** ha arrecato all'immobile sito in Noicattaro (Ba) in via San Francesco d'Assisi n.27-25 i danni patrimoniali come già accertati, rilevati e descritti nella relazione del C.T.U. arch. **Persona_1** nell'ambito dell'espletato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e come risulteranno in corso di causa, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a favore dell'odierno attore della somma di € 1.985,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e/o interessi. IN OGNI CASO Spese, diritti e competenze interamente rifiusi»;*

Per la convenuta **CP_1** (in sede di comparsa di costituzione e risposta):

«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1. rigettare ogni domanda di cui in citazione; 2. con vittoria di spese e compensi sia della presente fase di merito che di quella cautelare»;

IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 **Parte_1** conveniva in giudizio **CP_1** [...] chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta l'acquisizione del fascicolo n.2284/22 R.G. del Tribunale di Bari relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del diritto di godimento e di uso esclusivo della casa ex coniugale in capo alla **CP_1** e, per l'effetto, ordinarsi a quest'ultima di immettere nel compossesso di detto immobile il **Pt_1** nella sua qualità di co-usufruttuario; accertare e dichiarare la cessazione del diritto di co-usufrutto per abuso del diritto da parte della **CP_1** ai sensi dell'art. 1015 c.c., con accrescimento del diritto in capo al **Pt_1**; di immettere nel possesso esclusivo del suddetto immobile l'attore; in via subordinata, pronunciarsi ai sensi dell'art. 1015, II comma, c.c.; in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta ha arrecato all'immobile danni patrimoniali e, per l'effetto, condannarla al risarcimento.

L'attore riferiva di essere co-usufruttuario assieme alla convenuta dell'immobile sito in Noicattaro, alla via San Francesco D'Assisi n. 27, in passato adibito a casa coniugale per accordo omologato con decreto del 31.10.2006 Tribunale di Bari (assegnazione non reiterata con la successiva sentenza del 28.09.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Riferiva altresì che la **CP_1** aveva causato danni all'immobile a causa della cattiva manutenzione effettuata, accertata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. espletato dal C.T.U. arch. **Persona_1**

Con comparsa di risposta depositata in data 18.03.2023 si costituiva in giudizio **CP_1** chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa e riferendo che la sentenza del 28.09.2021, con cui era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva confermato l'assegnazione della casa coniugale concordata in sede di separazione.

Riferiva che in realtà l'arch. **Per_1** aveva unicamente accertato situazioni di normale deperimento della struttura e degli arredi dell'immobile, dovuto alla vetustà e al regolare uso domestico quotidiano.

Depositare le memorie istruttorie da parte del solo attore, con ordinanza del 24.11.2023 il Giudice rigettava le richieste istruttorie di parte attrice, rilevava altresì la superfluità dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo all'A.T.P. (iscritto al N. 2284/2022 R.G. Tribunale di Bari), dal momento che la stessa parte attrice aveva già prodotto l'elaborato peritale ed i relativi allegati, e non ammetteva l'integrazione della C.T.U. richiesta dall'attore.

Con la medesima ordinanza il Giudice formulava alle parti la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: «1) *abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. o rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione della convenuta e compensazione delle spese di lite*; 2) *spiega, da una parte, che l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa coniugale (giammai disposta con la sentenza divorzile pronunciata, peraltro, su accordo delle parti) può essere chiesta solo nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, in presenza di elementi sopravvenuti e, d'altra parte, che l'incuria imputata alla convenuta nella manutenzione della ex casa coniugale (di cui è assegnataria e co-usufruttuaria), all'esito di una deliberazione sommaria, non pare sconfinare nell' "abuso dell'usufruttuario" o nella casistica di "beni deteriorati e lasciati andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni" ex art. 1015 c.c. (cfr. documentazione fotografica in atti), tant'è che i costi stimati in sede di A.T.P. ai fini del ripristino sono assai contenuti (pari ad € 1.985,00), specie se si considera che trattasi di immobile assegnato alla convenuta, in quanto collocataria della comune prole (con cui ha convissuto), sin dal lontano 2006 in sede di omologa degli accordi di separazione consensuale» e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, in caso di omessa adesione alla proposta ex art. 185 bis c.p.c.*

All'udienza ex art. 127 ter c.p.c. indicata in epigrafe, infine, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.

IN DIRITTO

1.- In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza attorea di rimessione sul ruolo della causa per l'assunzione dei mezzi istruttori, per l'acquisizione del fascicolo ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 2284/22 R.G. Tribunale di Bari e per l'integrazione della C.T.U., attesa l'eshaustività dell'ordinanza del 24.11.2023 e la manifesta superfluità della rimessione sul ruolo della presente causa, considerato che la documentazione in atti e le risultanze processuali appaiono di per sé bastevoli ai fini della decisione (fermo restando, da una parte, che con ordinanza del 24.11.2023 era stato già argomentato in ordine al rigetto delle richieste istruttorie, con motivazione che ivi si abbia richiamata *per relationem*).

2.- La domanda di parte attrice volta ad «*accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione del diritto di godimento e di uso esclusivo della casa ex coniugale posta in Comune di Noicattaro (Ba), via San Francesco n.27, con gli arredi ivi esistenti, attribuito alla sig.ra CP_1 in forza del decreto di omologazione della separazione consensuale n. 7621/2006 R.g. e n. 8912 Cron. emesso dal Tribunale di Bari in data 31 ottobre 2006 e depositato in cancelleria in data 2 novembre 2006, stante quanto disposto nella sentenza n. 6024/21 R.g. emessa dal Tribunale di Bari in data 28 settembre 2021*» è infondata per le ragioni che seguono.

Con sentenza del 28.09.2021 (depositata nell'ambito del procedimento n. 6024/2021 R.G.) il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai coniugi Pt_1 e CP_1, alle condizioni «*di cui alla convenzione divorzile, trasfusa nel verbale di udienza del 17.09.2021*», ovvero: «1) *espressa e reciproca rinuncia ad un assegno divorzile*; 2) *revoca con effetto a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2021, dell'assegno dovuto da Parte_1 a CP_1, a titolo di contributo paterno al mantenimento della primogenita Persona_2 [...]*; 3) *rideterminazione, nel minor importo di € 100,00 mensili,*

con effetto a decorrere dal mese di settembre dell'anno 2021 dell'assegno paterno di concorso al mantenimento della secondogenita **Persona_3** [...]; 4) spese compensate» (cfr. all. 4 all'atto di citazione depositato in data 15.12.2022).

Secondo l'attore, visto che nell'accordo non fu previsto nulla con riguardo all'assegnazione della casa coniugale, la stessa dovrebbe intendersi implicitamente revocata sin da allora.

Secondo la **CP_1**, al contrario, sussisterebbe ancora l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, non essendo venuti meno i presupposti che ne hanno determinato e giustificato l'assegnazione sin dall'epoca della separazione.

Inoltre, ella sostiene che la sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio nulla ha disposto di diverso in merito all'assegnazione della casa coniugale, avendo confermato sul punto gli accordi intervenuti in sede di separazione.

Tale tesi è corretta, atteso che il Giudice con la menzionata sentenza del 28.09.2021 ha unicamente statuito con riguardo alle modifiche intervenute circa le condizioni pattuite nel giudizio separativo, senza travolgere quelle non espressamente regolate dai coniugi nel menzionato verbale d'udienza del 17.09.2021.

Deve evidenziarsi che il diritto all'assegnazione della casa coniugale in favore del genitore convivente con prole maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente (come nel caso di specie) non può ritenersi venuto meno *sic et simpliciter* e per volere implicito dei coniugi (anche perché all'epoca dell'accordo divorzile le parti concordarono il permanere di un contributo paterno al mantenimento della figlia **Per_3**, circostanza da cui è dato desumersi che era incontestato il suo mancato raggiungimento di un'indipendenza economica), trattandosi di diritto di godimento "sui generis", suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze sopravvenute di cui all'art. 337-sexies c.c., legittimanti una sua revoca giudiziale.

Inoltre, le osservazioni di parte attrice in merito alla presunta convivenza *more uxorio* tra la **CP_1** ed altra persona, all'interno della casa familiare, risultano del tutto irrilevanti, atteso che la revoca dell'assegnazione della casa coniugale può essere disposta solo nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ed in presenza di elementi sopravvenuti riguardanti la prole (dovendosi preservare il diritto di quest'ultima di continuare a godere dello stesso habitat familiare in funzione del suo equilibrato sviluppo psico fisico) e, a titolo esemplificativo, per l'allontanamento volontario dalla casa coniugale da parte dei suoi componenti o per la raggiunta indipendenza economica dei figli.

Pertanto, deve ritenersi che allo stato persista il diritto di assegnazione alla casa coniugale in favore della **CP_1**, la quale infatti tuttora ivi vi abita unitamente alla figlia **Per_3**, titolare di un contributo paterno al suo mantenimento.

D'altronde tale conclusione era già stata posta in evidenza nell'ordinanza del 24.11.2023, in cui era stata formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: «1) abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c. o rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. con contestuale accettazione della convenuta e compensazione delle spese di lite; 2) spiega, da una parte, che l'eventuale revoca dell'assegnazione della casa coniugale (giammai disposta con la sentenza divorzile pronunciata, peraltro, su accordo delle parti) può essere chiesta solo nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, in presenza di elementi sopravvenuti e, d'altra parte, che l'incuria imputata alla convenuta nella manutenzione della ex casa coniugale (di cui è assegnataria e co-usufruttuaria), all'esito di una deliberazione sommaria, non pare sconfinare nell' "abuso dell'usufruttuario" o nella casistica di "beni deteriorati e lasciati andare in perimento per mancanza

di ordinarie riparazioni” ex art. 1015 c.c. (cfr. documentazione fotografica in atti), tant’è che i costi stimati in sede di A.T.P. ai fini del ripristino sono assai contenuti (pari ad € 1.985,00), specie se si considera che trattasi di immobile assegnato alla convenuta, in quanto collocataria della comune prole (con cui ha convissuto), sin dal lontano 2006 in sede di omologa degli accordi di separazione consensuale».

Peraltro, nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. lo stesso attore così precisava: *“l’odierno attore in citazione ha richiesto di essere immesso nel possesso della casa ex coniugale nonché ha richiesto accertarsi e dichiararsi l’intervenuta cessazione dell’assegnazione della casa coniugale a seguito della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti”*, il che appare di per sé contraddittorio perché se rispondesse al vero quanto asserito dall’attore in ordine all’avvenuta revoca implicita dell’assegnazione della casa coniugale per effetto della sentenza divorzile del 2021 il **Pt_1** sarebbe già munito all’attualità del relativo titolo esecutivo e di certo non necessiterebbe di un ulteriore titolo giudiziale (ovvero, la presente pronuncia) volto ad *“accertare e dichiarare l’intervenuta cessazione del diritto di godimento e di uso esclusivo della casa ex coniugale”*, come da lui richiesto sin dall’atto di citazione.

A tutto quanto sopra premesso consegue il rigetto anche della domanda attorea di *“immissione nel possesso”* dell’immobile menzionato.

3.- L’ulteriore domanda attorea volta a: *«accertare e dichiarare l’avvenuto compimento di atti costituenti abuso del diritto da parte della sig.ra **CP_1**, per le ragioni indicate in narrativa, e per l’effetto: - pronunciarsi ai sensi dell’art. 1015, 1° comma c.c. la cessazione del diritto di co-usufrutto in ragione di un mezzo intestato alla sig.ra **CP_1** medesima in forza dell’atto di compravendita stipulato in data 25 giugno 2001, citato in narrativa, e dichiararsi l’operatività a favore dell’odierno attore (titolare della restante quota di co-usufrutto) del diritto di accrescimento costituito nell’atto di compravendita medesimo e per l’effetto ordinarsi alla sig.ra **CP_1** di immettere nel possesso esclusivo del suddetto immobile l’attore sig. **Parte_1** nella sua qualità di usufruttuario esclusivo; - in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1015, 1° comma c.c., pronunciarsi i provvedimenti di cui all’art. 1015, 2° comma c.c. ovvero ordinarsi che la convenuta sig.ra **CP_1** [...] dia idonea garanzia e/o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese della medesima e/o anche dati in possesso alle nude proprietarie con l’obbligo di pagare annualmente ai titolari del diritto di usufrutto una somma determinata; c) in ogni caso accertare e dichiarare che la sig.ra **CP_1** ha arrecato all’immobile sito in Noicattaro (Ba) in via San Francesco d’Assisi n.27-25 i danni patrimoniali come già accertati, rilevati e descritti nella relazione del C.T.U. arch. **Persona_1** nell’ambito dell’espletato procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e come risulteranno in corso di causa, e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento a favore dell’odierno attore della somma di € 1.985,00 o la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre rivalutazione monetaria e/o interessi...»* è altresì infondata per le ragioni che seguono. L’art. 1015, comma 1, c.c. prevede che *«L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni»*.

Affinché possa essere applicata la sanzione della decadenza dell’usufruttuario occorre che tale abuso configuri un fatto di rilevante gravità (cfr. Cass. Civ. Sez VI, del 03.03.2022 n. 7031, che ha ribadito l’orientamento secondo cui: *«l’art. 1015 c.c., conforme all’art. 516 c.c. 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l’usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall’usufrutto; tali ipotesi ricorrono quando l’usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per*

mancanza di ordinarie riparazioni; la decadenza, peraltro, non può riguardare che i casi più gravi, in quanto, per gli abusi di minore gravità, la legge stessa prevede, nell'art. 1015 comma 2, c.c., rimedi meno rigorosi, di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario»), di modo che venga realmente e gravemente leso il diritto del nudo proprietario.

Secondo l'attore, l'immobile in oggetto sarebbe andato in "perimento" a causa della mancata manutenzione ordinaria da parte della CP_1, come acclarato a suo dire nell'elaborato peritale a firma del C.T.U. arch. Persona_1 depositato in data 07.09.2022 nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 2284/22 R.G. Tribunale di Bari.

Tuttavia, deve rilevarsi che il menzionato C.T.U. ha accertato esclusivamente la necessità di eseguire interventi di manutenzione dell'immobile, dovuti ad un normale deterioramento che ad avviso di questo Giudice non risulta essere di gravità tale da comportare la sanzione di cui all'art. 1015 c.c., atteso, peraltro, che non è stato rilevato né un "perimento" dell'immobile, né un deterioramento di carattere permanente, tant'è che lo stesso C.T.U. ha stimato il costo complessivo degli interventi di manutenzione - riconducibili "normalmente" al regolare uso domestico quotidiano di chi vi abita (non essendo stato in grado neppure di imputarli alla mancanza di manutenzione ordinaria da parte della CP_1 e comunque avendo dato atto il C.T.U. che difettava in atti documentazione comparativa comprovante lo stato dei luoghi anteriormente al 2006, data della separazione consensuale in cui venne per la prima volta assegnata la casa coniugale alla genitrice collocataria della prole minorenni) - pari a soli € 1.985 circa.

Per tali motivi, detta domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Lo stesso dicasi riguardo all'altra domanda attorea formulata in via subordinata e volta a pronunciare: *«i provvedimenti di cui all'art. 1015, 2° comma c.c. ovvero ordinarsi che la convenuta sig.ra CP_1 [...] dia idonea garanzia e/o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese della medesima e/o anche dati in possesso alle nude proprietarie con l'obbligo di pagare annualmente ai titolari del diritto di usufrutto una somma determinata»*, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun elemento dal quale poter desumere la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 1015 comma 2 c.c.

L'esiguità dei costi di intervento e l'omessa prova circa la loro riconducibilità alla condotta omissiva della CP_1, infatti, osta all'accoglimento delle invocate misure.

4.- Infine, deve rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno, non avendo soddisfatto l'onere probatorio su di sé incombente circa l'imputabilità alla CP_1 dei danni rilevati dal C.T.U.

Deve, difatti, evidenziarsi che neppure il menzionato C.T.U. ha ritenuto di desumere l'esistenza di un nesso causale tra l'uso domestico quotidiano ed i danneggiamenti riscontrati: *«bensì, non vi (n.d.r. sono) documentazioni depositate negli atti di causa riguardanti tale condizione preesistente dei beni oggetto di perizia, per cui appare difficile sostenere con certezza i fattori di causalità e le responsabilità desumibili per i danneggiamenti riscontrabili nella condizione attuale; peraltro, occorre considerare altresì che gli immobili in esame si collocano in un contesto condominiale, ove le azioni di usura interagiscono sulle parti murarie e sugli impianti dello stesso fabbricato, per cui, nell'intervallo temporale dei sedici anni trascorsi possono essersi verificati deterioramenti e guasti, anche rimasti occulti, con esiti che coinvolgono parti degli immobili suddetti, non direttamente desumibili dall'uso domestico quotidiano di chi vi abita»*.

Pertanto, anche detta domanda è infondata.

5.- Deve rigettarsi l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da parte attrice nella comparsa conclusionale depositata in data 15.12.2025 e volta ad ottenere la cancellazione di frasi asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell'avversa comparsa di costituzione (*"Riguardo invece alla richiesta di accertamento di presunti abusi e conseguenti danni perpetrati dalla convenuta all'immobile de quo si rischia seriamente di scadere nel paradosso. Nulla di più falso!! Ma soprattutto, quanto squallore!!!"; "a ricondurre infine tutta la vicenda ad un miserevole conflitto tra ex coniugi sta anche il fatto che il ctu ha quantificato i costi per l'attività di manutenzione ordinaria dell'immobile in complessivi euro 1.985,00 circa"*), poiché in queste ultime non è evincibile un intento meramente denigratorio ed offensivo, essendo le stesse strumentali al diritto di difesa e collegate alle argomentazioni difensive della convenuta.

6.- Inoltre, deve rigettarsi l'istanza ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, essendosi il **Pt_1** limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Cost.

7.- In ordine alle spese di lite, in ragione della soccombenza del **Pt_1** (stante la residualità dell'istanza ex art. 96 c.p.c.), deve condannare quest'ultimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, considerato il valore dichiarato della causa in calce all'atto di citazione ("indeterminabile" ma ritenuto di "complessità bassa") e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori (involgente per il procedimento di istruzione preventiva le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria secondo i parametri minimi tenuto conto della concreta attività difensiva mentre per il presente giudizio di merito le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria liquidate secondo i parametri minimi, essendo stata limitata la fase istruttoria al solo deposito di memorie di parte attrice ed essendo stata limitata l'attività difensiva della convenuta al deposito della sola comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

In ragione della soccombenza, vanno poste definitivamente a carico del **Pt_1** le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in sede di A.T.P., come già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15152/2022 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
- 3) condanna **Parte_1** al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.337,00, di cui € 1.528,00 per il procedimento di istruzione preventiva ed € 3.809,00 per il presente giudizio di merito, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- 4) pone definitivamente a carico del **Pt_1** le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in sede di A.T.P., come già liquidate con decreto del 04.10.2022.

Così deciso in Bari, in data 6 febbraio 2026.

Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera